

INDICAZIONI IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Le presenti indicazioni riguardano esclusivamente i tirocini extracurricolari che prevedono che l'erogazione dell'indennità di partecipazione allo stesso non sia sostenuta con risorse pubbliche. Per i tirocini cosiddetti "finanziati", infatti, la Regione ha già adottato dei provvedimenti di sospensione.

Alla luce del recente DPCM del 9 marzo 2020 e alla luce anche di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, qualsiasi tirocinio extracurricolare in svolgimento presso un ambiente di lavoro non può proseguire, in quanto trattasi di esperienza formativa e non lavorativa.

Non sono attivabili neppure nuovi percorsi di tirocinio, per lo stesso motivo.

Premessa l'impossibilità di prosecuzione dei tirocini in corso con le modalità ordinarie, il soggetto ospitante, dovrà scegliere una delle seguenti opzioni:

1. **Interruzione del tirocinio**, nel caso in cui il soggetto ospitante/datore di lavoro ritenga non più conseguibili gli obiettivi formativi del tirocinio, data l'attuale situazione di emergenza;
2. **Sospensione del tirocinio**: con la presente nota si autorizza, infatti, il recupero, dopo la scadenza naturale, delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica;
3. **Prosecuzione dell'esperienza con modalità a distanza**. Questa modalità di svolgimento è resa possibile solo fino a quando perdura l'emergenza, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza. L'attività a distanza non può essere svolta presso il soggetto promotore, come da disposizioni del DPCM 11 marzo 2020. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza a distanza, per il tramite di adeguata tecnologia. Per poter proseguire l'esperienza in modalità a distanza, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere favorevole del tirocinante e del soggetto promotore il quale, in quanto garante dell'esperienza formativa, dovrà verificare che gli obiettivi formativi dell'esperienza siano ugualmente raggiungibili.

Dal punto di vista delle **comunicazioni e degli atti da produrre**, il soggetto ospitante dovrà, in caso di:

- **Interruzione**: trasmettere entro 5 giorni la comunicazione di interruzione del tirocinio al sistema delle comunicazioni obbligatorie e comunicare la stessa al soggetto promotore e al tirocinante, motivando l'interruzione con la sopravvenuta situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi;
- **Sospensione**: comunicare al promotore e al tirocinante che, dal giorno stabilito, il tirocinio è sospeso. Si fa presente che durante la sospensione non vi è obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione. Prima della scadenza naturale del tirocinio si potrà prorogare l'esperienza, per un periodo corrispondente alla sospensione, come se si fosse trattato formalmente di infortunio o malattia del tirocinante, evidenziando, nel campo "note" del progetto formativo, che la stessa è dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19 o coronavirus.
- **Prosecuzione dell'esperienza in modalità a distanza**, anziché dalla sede di lavoro del soggetto ospitante, non sono dovute particolari comunicazioni al sistema delle comunicazioni obbligatorie o al Ministero del Lavoro e Politiche sociali.

Nel fascicolo del tirocinante dovrà però essere presente idonea documentazione che attesti che:

1. la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza;
2. dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza.

Si ricorda che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.